



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 17 APRILE 2008

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2008 - N. 8/6955 (5.3.1)
Approvazione della III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed inte-
grazioni 3

Anno XXXVIII - N. 81 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

(5.3.1)

D.g.r. 2 aprile 2008 - n. 8/6955

Approvazione della III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con propria deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20, del 7 ottobre 2006, il Consorzio Parco dell'Oglio Sud adotta, ai sensi e per gli effetti della procedura stabilita dall'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, la III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Oglio Sud;

Visto:

- la direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», entrato in vigore il 31 luglio 2007;

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali, e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

- la legge regionale 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 che approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

- la d.g.r. 1 dicembre 2000, n. 7/2455 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud (art. 19 comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 3 del 18 gennaio 2001;

- la d.g.r. 28 maggio 2002, n. 7/9150 «Approvazione di due varianti parziali al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi della l.r. n. 86/83», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario al n. 27 del 2 luglio 2002;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modificazioni;

Preso atto:

- che il Consorzio del Parco dell'Oglio Sud, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 dell'11 febbraio 2006 «Adozione del regolamento per l'attività zootecnica» ha dato avvio al procedimento di predisposizione della Variante al PTC del Parco e della relativa Verifica di esclusione dalla VAS;

- che il Consorzio del Parco dell'Oglio Sud nella predisposizione della Variante ha seguito il criterio della partecipazione e trasparenza nel processo decisionale che ha visto la consultazione dei seguenti enti e organizzazioni: Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, Autorità di Bacino del fiume Po, ARPA Mantova, ARPA Cremona, Comuni consorziati, Organizzazioni professionali agricole e Consorzi di Bonifica;

- che il Consorzio del Parco dell'Oglio Sud ha predisposto, sulla base dei criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, l'elaborato «Analisi degli effetti significativi sull'ambiente della Va-

riante all'art. 33 del Piano Territoriale di Coordinamento ai fini della Verifica di esclusione dalla procedura di VAS»;

- che il Consorzio del Parco dell'Oglio Sud, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 7 ottobre 2006 «Adozione della III variante al Piano Territoriale di Coordinamento» ha adottato la variante al PTC di Parco regionale e ha dato atto dell'avvenuta esclusione della Variante dal procedimento di Valutazione Ambientale (VAS);

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta deliberazione per 30 giorni consecutivi agli albi pretori dei Comuni e della Provincia aderenti al Consorzio di gestione, nonché a quello del Consorzio stesso, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 45 dell'8 novembre 2006 e sui quotidiani «La Cronaca» di Cremona, Crema e Casalmaggiore in data 8 novembre 2006 e «la Voce di Mantova» in data 18 ottobre 2006;

- della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 18 luglio 2007 «III variante al Piano Territoriale di Coordinamento – Esame delle osservazioni»;

- che a seguito, della pubblicazione della proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento, sono state inviate all'ente gestore del Parco n. 2 osservazioni;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 23 marzo 2007 «III terza variante al PTC del Parco: proposta di controdeduzioni alle osservazioni», l'ente gestore del Parco ha esaminato le osservazioni pervenute ritenendole non pertinenti e non accoglibili;

- che con nota del 6 settembre 2007, prot. reg. T1.2007.0023999 l'Ente Gestore del Parco ha trasmesso alla Giunta regionale la richiesta di approvazione della proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento;

Considerato che la proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento di Parco Regionale deriva dall'esigenza di:

- adeguare il Piano alle normative vigenti: l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po e direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

- modificare le previsioni relative all'edificabilità nella zona di tutela morfo-paesistica (art. 33 delle NTA) al fine di uniformare i parametri e le possibilità edificatorie degli allevamenti rispetto alle attività agricole;

- attuare la d.g.r. n. 8/3798 del 13 dicembre 2006 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modificazioni, al fine di semplificare la procedura in materia di valutazione di incidenza;

Considerato che:

- le previsioni della disciplina del Parco regionale non interferiscono con le finalità di Rete Natura 2000;

- dalla verifica del documento di «Analisi degli effetti significativi sull'ambiente della Variante all'art. 33 del Piano Territoriale di Coordinamento ai fini della Verifica di esclusione dalla procedura di VAS» è emersa la mancanza di effetti significativi sull'ambiente;

- nel documento di «Analisi degli effetti significativi sull'ambiente della Variante all'art. 33 del Piano Territoriale, di Coordinamento ai fini della Verifica di esclusione dalla procedura di VAS» emerge la mancanza di effetti significativi sull'ambiente e la decisione di escludere la Variante dalla Valutazione Ambientale VAS;

- l'istruttoria regionale ha verificato le proposte di varianti parziali al PTC rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione e delle leggi in materia;

Visto che il Piano Territoriale di Coordinamento ha gli effetti di Piano paesistico ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/83;

Visto il verbale dell'incontro del 19 dicembre 2007;

Vista la Relazione istruttoria allegata nel sottofascicolo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziali della presente delibera:

- Tavola 1 – P.A.I. e Rete Natura 2000;
- Tavola 2 – P.A.I. e Rete Natura 2000;
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;

2. di riconfermare in ogni altra parte il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Oglio Sud, approvato con d.g.r. n. 7/2455 dell'1 dicembre 2000 e successive modificazioni;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo I

NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 2 – Elaborati del piano territoriale

Comma 1

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - tavola di zonizzazione del P.T.C. (serie 1 scala 1:10.000);
 - tavola di sintesi dei valori ambientali (serie 2 – scala 1:10.000);
 - tavola degli ambiti paesistici (serie 3 scala 1:10.000).
 - tavola 1 e 2 delle fasce fluviali del P.A.I. e della rete Natura 2000 (serie 4 – scala 1:25.000).

Art. 6 – Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano

Comma 1, dopo lett. g)

- h) i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 12 – Pareri obbligatori

Comma 2

2. I pareri di competenza dell'Ente gestore del Parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono sfavorevoli alle proposte formulate.

Comma 4.

4. Nei casi di opere soggette a denuncia all'Ente gestore, previste dalle presenti norme, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione e, in quanto possibile, della tipologia degli elementi naturalistici soggetti ad intervento. La comunicazione è integrata dalla indicazione delle migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento.

Entro 60 giorni dalla denuncia, l'Ente gestore, acquisiti i pareri eventualmente necessari, può vietare parzialmente o totalmente l'intervento qualora contrasti con le norme di tutela ovvero può subordinarlo al rispetto delle condizioni esecutive o al ripristino e recupero ambientale.

Le opere denunciate non possono essere iniziate prima della scadenza del predetto termine.

Comma 5

5. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di competenza del Parco ai sensi delle norme vigenti, occorre acquisire il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.

La Commissione per il Paesaggio nel valutare gli interventi dovrà tenere conto:

- delle disposizioni di cui alla d.g.r. 15 marzo 2006 n. 8/2121 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12» – Allegato «A» e abbaco;
- dei criteri e dei contenuti indicati nel d.p.c.m. 12 dicembre 2005 per la redazione della relazione paesaggistica;
- degli elaborati formanti il piano territoriale ovvero:
 - a. Norme Tecniche di Attuazione;
 - b. tavola di zonizzazione del P.T.C. (serie 1 – scala 1:10.000);
 - c. tavola di sintesi dei valori ambientali (serie 2 – scala 1:10.000);
 - d. tavola degli ambiti paesistici (serie 3 – scala 1:10.000).

Titolo II NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 15 – Fiume, opere idrauliche e spiagge

Comma 2

2. Il territorio del parco è interessato dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001. Gli indirizzi ed i contenuti prescrittivi dettati dal suddetto Piano stralcio integrano le presenti norme e prevalgono, fatto salvo il rispetto dei prioritari obiettivi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico complessivo che il Presente Piano persegue.

L'Ente Parco, coerentemente con le modalità previste al comma 9 dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI, promuove tutte le azioni necessarie all'efficace coordinamento tra il presente Piano e il PAI.

L'Ente Parco, difatti, in relazione agli obiettivi del presente Piano concorre alla definizione ed attuazione dei programmi di intervento di cui alla pianificazione di bacino; in particolare, per quanto riguarda l'attuazione degli interventi previsti nel PAI e ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente Parco promuove l'attivazione delle forme di accordo previste al comma 2, dell'art. 13, con specifico riferimento:

– agli interventi ricompresi all'art. 15 delle Norme di attuazione del PAI – Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione, all'art. 17 – Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale e al comma 7, dell'art. 36 – Interventi di rinaturazione;

– agli interventi di manutenzione di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione del PAI;

– alla redazione e attuazione dei progetti di gestione di cui all'art. 32 – Demanio fluviale e pertinenze idrauliche.

L'Ente Parco oltre ad esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, i dovuti pareri e autorizzazioni rispetto agli interventi programmati nell'ambito della pianificazione di bacino, concorre al monitoraggio degli interventi stessi, al fine di valutarne gli effetti e l'efficacia in termini di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

Tale monitoraggio potrà riguardare anche il controllo delle singole fasi attuative dei programmi per un eventuale adeguamento e miglioramento dei programmi stessi sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

Comma 3

3. La delimitazione territoriale delle fasce fluviali del fiume Oglio e suoi affluenti Mella e Chiese, è individuata nella tavola Serie 4 (scala 1: 25.000 «P.A.I. e Rete Natura 2000»). Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali devono essere compatibili con le prescrizioni del piano stesso.

Titolo III ZONIZZAZIONE

Art. 29.2 – Siti di rete Natura 2000

Comma 1

Siti di importanza comunitaria

1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.), e successive m. e i., sono stati individuati:

a) con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000 n. 95 S.O.) e successivamente con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.S.R. 9.5.7.– Obiettivo 9.5.7.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° S. S. al n. 37), i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione delle Comunità Europee n. 2004/798/CE in data 7 dicembre 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale) e la cui gestione è affidata al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud:

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0005	Riserva Naturale Torbiere di Marcaria	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20A0004	Le Bine	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0004	Lanche di Gerra Gavazzi e Runate	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0002	Valli di Mosio	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0003	Lanca di cascina S. Alberto	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0001	Bosco Foce Oglio	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20A0020	Gabbioneta	Ente Gestore riserva naturale

b) con d.g.r. 16338 del 13 febbraio 2004 con d.g.r. n. 7721233 del 18 aprile 2005 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE) e con la d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119 le seguenti Zone di Protezione Speciale, successivamente classificate dal Ministero, ricadenti in tutto (la prima) e in parte (la seconda), nel territorio del Parco, e la cui gestione è stata affidata rispettivamente al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud, alla Provincia di Mantova con d.g.r. n. 1791 del 25 gennaio 2006 e d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791 e all'Ente Gestore della Riserva Naturale Lanca di Gabbioneta:

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud	Consorzio del Parco dell'Oglio Sud
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia	Provincia di Mantova
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta	Ente Gestore della Riserva naturale ZPS Lanca di Gabbioneta

Comma 2

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

a) la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuate dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;

b) la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;

c) la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli;

d) la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del d.m. 4432/st del 15 dicembre 2005;

e) per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001 n. 4345 «Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia» e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di Importanza Comunitaria predisposte dalla Giunta regionale.

Comma 3

3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i., valgono oltre ai divieti e le prescrizioni del PTC del Parco Regionale, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC e della ZPS approvati dall'Ente gestore.

Comma 4

4. Nella Zona di protezione Speciale Parco Regionale Oglio Sud, codice IT20B0401, per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza degli interventi, si applicano i seguenti criteri dell'allegato A:

ALLEGATO A

Criteri per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza di interventi sui siti ZPS codice IT20B0401 «Parco Regionale Oglio Sud» ricadenti nel territorio del Parco Regionale Oglio Sud

1. - Ambito di applicazione della valutazione di incidenza

1.1 La valutazione di incidenza si applica alle attività e agli interventi ricadenti all'interno dei siti ZPS che risultano non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

1.2 La valutazione di incidenza si applica alle attività e agli interventi localizzati all'esterno dei siti ZPS qualora questi, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nei siti Natura 2000 singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Rientrano, a titolo di esempio, non esaustivo, in tale categoria:

- interventi che riducano la permeabilità ambientale e pregiudichino la connettività ecologica di un sito ZPS con le aree naturali adiacenti;
- interventi che alterino in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in termini di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico e idrico;
- interventi che alterino il regime delle acque superficiali e sotterranee.

2. - Semplificazione della valutazione di incidenza

2.1 In attuazione della d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119 la valutazione di incidenza non è effettuata per:

- a) gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti Natura 2000 o dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti riconosciuti idonei a garantire le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I delle specie di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e della specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, presenti nei siti;
- b) gli interventi ammessi nelle zone normate dagli articoli 32 - 33 - 34 - 35 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Sud fatta salva la necessità di valutazione di incidenza per gli interventi che riguardino l'area prossima al canale Bogina e Parco Giardino di Villa Rocca.

2.2 L'Ente gestore valuta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'incidenza dell'intervento e può chiedere la presentazione dello studio d'incidenza.

2.3 Qualora l'Ente gestore verifichi la possibilità di incidenze significative, richiede lo studio di incidenza e può chiedere una

sola volta integrazioni al proponente. L'Ente esprime la valutazione entro 60 giorni dalla presentazione dello studio. Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine per l'espressione della valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'Ente gestore.

Art. 33 - Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica

Comma 4, dopo lett. d)

e) Per gli allevamenti bovini, equini e ovicaprini, suini su lettiera permanente e allevamenti di altra natura, ad esclusione di quelli specificati al punto successivo, sono consentiti interventi di nuova edificazione, utilizzando indici di edificabilità non superiori a un terzo di quelli consentiti dal titolo III della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;


- Per gli allevamenti suini e avicoli sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente effettivamente destinata a tale attività e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni previste dall'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;

- Per tutte le tipologie di allevamento sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento ad obblighi di legge inerenti le norme igienico-sanitarie, ambientali e sul benessere degli animali, a condizione che non vi sia aumento del peso vivo rispetto a quello dichiarato nel PUA vigente al 31 dicembre 2005 e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;

f) È consentita la nuova edificazione di strutture agricole e florovivaistiche relativamente al deposito di attrezzi e materiali, utilizzando indici di edificabilità non superiori ad 1/3 di quelli consentiti dal titolo III della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

Comma 5

5. Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma il permesso di costruire può essere rilasciato solo ai soggetti e con le procedure di cui al titolo III della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.



Regione Lombardia
Qualità dell'ambiente



Piano Territoriale di Coordinamento Parco Regionale Oglio Sud


TAVOLA 1 - P.A.I. e Rete Natura 2000

Legenda

- Perimetro Parco Regionale
- PAI - fascia A
- PAI - fascia B
- PAI - fascia B di progetto
- PAI - fascia C
- SIC
- ZPS gestione provincia di Mantova
3 Viadana, Portico, San Benedetto Po
e Celiglia
- ZPS gestione Parco Oglio Sud
1 Lanca di Gabbioneta
2 Parco Regionale Oglio Sud
- Aree idriche principali

Cartografia allegata alla legge d.g.r. n. 8/6955 del 2-4-2008
Pubblicata sul BURL n. 16 - 2° S.S. del 17-4-2008

Scala 1 : 25000



SIC IT20A0004 Le Bine

SIC IT20B005 Torbiere di Marcaria

SIC IT20B0001 Bosco Focè Oglio

SIC IT20B0003 Lanca di Cascina S. Alberto



Regione Lombardia
Qualità dell'ambiente



Piano Territoriale di Coordinamento Parco Regionale Oglio Sud

TAVOLA 2 - P.A.I. e Rete Natura 2000

Legenda

- Perimetro Parco Regionale
- P.A.I. - fascia A
- P.A.I. - fascia B
- P.A.I. - fascia B di progetto
- P.A.I. - fascia C
- SIC
- ZPS gestione Parco Oglio Sud
 - 1 Lanca di Gabbloneta
 - 2 Parco Regionale Oglio Sud
- ZPS gestione provincia di Mantova
 - 3 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
- Aree idriche principali

Cartografia allegata alla legge d.g.r. n. 8/6955 del 2-4-2008
Pubblicata sul BURL n. 16 - 2° S.S. del 17-4-2008

Scala 1 : 25000